



20981/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

IVA ACCERTAMENTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO MANZON

- Presidente -

R.G.N. 7470/2015

Dott. GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI

- Consigliere -

Cron. 20981

Dott. GIACOMO MARIA NONNO

- Consigliere -

Rep.

Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA

- Consigliere - cc

Ud. 25/03/2021

Dott. GIOVANNI FANTICINI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7470-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -**contro**

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentato e difeso

dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 80/2014 della COMM. TRIBUTARIA

II GRADO di BOLZANO, depositata il 01/08/2014;

2021

2317

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI;

RILEVATO CHE:

- con avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio Territoriale di Bressanone-Brunico, l'Agenzia delle Entrate revocava l'agevolazione "prima casa" fruita da (omissis) per l'acquisto di un immobile in data 18/12/2008 e recuperava a tassazione l'IVA dovuta (Euro 53.400) irrogando le relative sanzioni; la contribuente aveva dichiarato di non vantare altri diritti reali su immobili ubicati nel medesimo Comune, ma da un successivo controllo emergeva che la stessa era proprietaria, già prima del 18/12/2008, dell'abitazione censita al C.F. di (omissis) foglio (omis), part. (omissi), sub. (omissi), cat. (omissis), e del cespite di cui al foglio 7, mapp. 30, sub. 30, acquistata in data 16/5/2008;

- la Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano adita dalla (omissis) - la quale affermava la sussistenza del requisito dell'impossidenza di altro immobile in ragione dell'inidoneità dei cespiti precedentemente acquistati ad essere adibiti ad abitazione della contribuente e della sua famiglia - annullava l'avviso e compensava le spese;

- la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, con la sentenza n. 84/1/14 dell'1/8/2014, respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate e quello incidentale della (omissis) e compensava le spese;

- avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

- resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale (fondato su un motivo), (omissis), la quale ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unica censura l'Agenzia ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell'art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per avere la

C.T.R. ritenuto che, ai fini dell'agevolazione "prima casa", il requisito dell'impossidenza di altri immobili sia integrato anche quando l'abitazione già in proprietà è inidonea alle soggettive esigenze abitative della famiglia del contribuente; al contrario, ad avviso dell'Agenzia, il requisito predetto è fondato su un elemento oggettivo, costituito dalla mancanza di altri immobili ad uso abitativo nella titolarità del contribuente.

Il motivo è infondato.

L'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, apportando modifiche al T.U. Imposta di Registro, aveva prescritto, per il riconoscimento dell'agevolazione, che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiarasse di non possedere un altro fabbricato «idoneo ad abitazione» nel medesimo Comune, ma la successiva Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (con l'art. 3, comma 131) ha innovato il testo normativo che, nella versione applicabile all'epoca dell'acquisto della ^(omissis) (e tuttora vigente), stabilisce «che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare».

Anche dopo tale innovazione legislativa e, dunque, in relazione al testo vigente, la giurisprudenza di questa Corte ha prevalentemente aderito all'opzione interpretativa secondo cui la mera titolarità di un cespite immobiliare non è ostativa al riconoscimento dell'agevolazione, la quale spetta, invece, al contribuente impossidente di un immobile che possa essere adibito ad abitazione.

In tal senso, *ex multis*, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19989 del 27/07/2018, Rv. 649937-01, ha affermato che «In tema di agevolazioni fiscali per la prima casa, ai sensi dell'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo (applicabile "ratione temporis") modificato dall'art. 3, comma 131, della l. n. 549 del 1995, il concetto di "idoneità" della casa pre-posseduta - ostativo

alla fruizione del beneficio (ed espressamente previsto nella previgente normativa) – deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di “casa di abitazione”, da intendersi quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo oggettivo-materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato» e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2565 del 02/02/2018, Rv. 646929-01, ha statuito che «In tema di agevolazioni prima casa ... «l’idoneità» dell’abitazione pre-posseduta va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.» (nello stesso senso si sono recentemente pronunciate anche Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 5051 del 24/02/2021, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 18091 del 05/07/2019, e Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 18092 del 05/07/2019).

Inoltre, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell’art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. ed ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione), la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 203 del 6 luglio 2011, ha espressamente riconosciuto che «le agevolazioni in esame rispondono alla ragionevole ratio di favorire l’acquisto di un’abitazione nel luogo di residenza o di lavoro a vantaggio di chi, nello stesso luogo, non abbia la possidenza di un’altra casa di abitazione obiettivamente idonea a soddisfare le sue esigenze».

Da tale decisione trae ulteriore conferma l’interpretazione secondo cui non è di ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al

contempo proprietario di altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune) che, per qualsiasi ragione, sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione.

Nella fattispecie, la Commissione Tributaria di secondo grado ha escluso, con accertamento in fatto insuscettibile di sindacato di legittimità, che l'immobile già in titolarità della ^(omissis), della superficie complessiva (netta) di 47,81 mq., fosse idoneo ad essere adibito alle esigenze abitative della famiglia della contribuente, costituita da un nucleo di cinque persone.

2. Col ricorso incidentale la ^(omissis) denuncia (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. compensato le spese del giudizio nonostante la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate.

Il motivo è infondato.

Il giudice d'appello ha compensato le spese in ragione di un contrasto interpretativo nel quale la tesi dell'Agenzia delle Entrate non è stata reputata implausibile, in quanto basata sul dato letterale della disposizione.

La C.T.R. non ha posto le spese del giudizio a carico della parte vittoriosa, né ha reso una motivazione illogica o stereotipata: ne consegue l'infondatezza della doglianza, dato che il giudice ha fatto applicazione dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dal D.L. n. 132 del 2014, convertito dalla Legge n. 162 del 2014 (norma dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi ragioni) – e «il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della

parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (*ex multis*, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477-02).

3. In conclusione, sia il ricorso principale, sia quello incidentale sono da respingere. In ragione della reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

4. Poiché la ricorrente principale è un'Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso il suo obbligo di versare l'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 228 del 2012 (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550-01; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01), mentre deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il predetto versamento ex art. 13, comma 1-*quater*, da parte della ricorrente incidentale.

P.Q.M.

La Corte

respinge il ricorso principale e il ricorso incidentale;

compensa le spese del giudizio di legittimità;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di (omissis), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, in data 25 marzo 2021.

DEPOSITATO

IL 2.2 LUG. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA

7

Il Presidente

(Enrico Manzon)

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA